



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA – DEC – 2010 – 0000211 del 26/04/2010

VISTO l'art. 7, comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs del 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs del 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248” ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. – V.A.S., come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 123;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto della costruzione di una vasca di Contenimento per sedimenti di dragaggio del Porto di Livorno in comune di Livorno (LI), presentata dall'Autorità



Portuale di Livorno, con sede a Scali Resciano 6/7, 57123 Livorno, in data 16 gennaio 2009;

VISTE le pubblicazioni su quotidiani "La Repubblica" e il "Tirreno" avvenute in data 16 gennaio 2009; nonché la pubblicazione della valutazione di incidenza avvenuta sui medesimi quotidiani in data 16 luglio 2009;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Autorità Portuale di Livorno nel corso dell'iter istruttorio ;

PRESO ATTO CHE:

il progetto presentato è relativo alla costruzione di una seconda vasca di contenimento per sedimenti provenienti dal dragaggio dei fondali del porto di Livorno, da costruire in adiacenza al versante nord di una prima vasca, in corrispondenza dello specchio acqueo prospiciente la Darsena Toscana.

L'Autorità Portuale di Livorno ha già provveduto alla realizzazione di una prima vasca di colmata della superficie complessiva di circa 400.000 m² e del volume utile di circa 1.700.000 m³ situata sul lato esterno della Darsena Toscana. La prima vasca di colmata tuttavia, per effetto dei dragaggi effettuati tra il 2001 e il 2004 e di quelli che sono in corso di esecuzione, è quasi totalmente esaurita e si pone perciò la necessità di procedere alla realizzazione di una seconda vasca.

La realizzazione di tale struttura si era resa necessaria per lo smaltimento dei fanghi provenienti dall'escavo dei fondali del porto di Livorno, non più smaltibili in aree marine esterne dal 1° dicembre 2000, a seguito dell'istituzione del Santuario dei Cetacei da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) che aveva comportato condizioni più restrittive per il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento dei sedimenti nell'area, fino ad allora utilizzata.

Nel marzo del 2006, è stato redatto da parte dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) il progetto preliminare di bonifica dell'area marina inclusa nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Livorno dal quale emerge la necessità che una significativa parte dei fondali del porto siano bonificati in ragione della presenza di inquinanti





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

accertata a seguito di un piano di caratterizzazione eseguito dal Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata (CIBM) di Livorno;

ACQUISITO il parere n. 396 positivo con prescrizioni formulato in data 30 novembre 2009, dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S., a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dall'Autorità Portuale di Livorno, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana con delibera di Giunta Regionale n. 141 del 2 marzo 2009, pervenuta il 13 marzo 2009, ed acquisita al protocollo con n. DSA-2009-7034 al 20 marzo 2009, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. DG/PBAAC/USEGR/34.19.04/7025/2009 del 20 ottobre 2009, pervenuto in data 27 ottobre 2009, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO CHE per le zone speciali di conservazione tutelate a livello comunitario localizzate nel raggio di influenza dell'opera, la valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 come modificato dal DPR n. 120/2007, effettuata dal proponente non ha evidenziato impatti significativi permanenti;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;



DECRETA

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla costruzione di una vasca di Contenimento per sedimenti di dragaggio del Porto di Livorno in comune di Livorno (LI), presentato dall'Autorità Portuale di Livorno, con sede a Scali Rosciano 6/7, 57123 Livorno nel rispetto delle condizioni e prescrizioni che di seguito integralmente si riportano:

a) prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:


in fase di progettazione esecutiva, l'Autorità Portuale dovrà:

1. fornire una relazione sull'assegnazione della vita di progetto dell'opera e del valore di probabilità di accadimento in riferimento a onde marine e terremoto, in particolare per i rischi connessi al danneggiamento o al collasso dell'opera;
2. fornire una relazione sulla determinazione del rischio connesso al rilascio incontrollato dei sedimenti che saranno contenuti nella vasca sulla base delle stime del contenuto finale di sedimenti in termini di quantità di sostanze inquinanti e della loro pericolosità;
3. fornire le certificazioni tecniche relative ai requisiti richiesti dalla L. 27.12.1996 n. 296, art. 1 comma 996, 11-quater;
4. predisporre un piano di emergenza utilizzando opportuni modelli numerici di scenario relativi alla dispersione di inquinanti quali carburanti e sostanze chimiche nella zona di cantiere;

monitoraggi:

l'Autorità Portuale dovrà integrare i piani di monitoraggio per atmosfera, rumore, e ambiente marino con i seguenti, con oneri a carico del Proponente e con tempi e modalità di esecuzione da concordarsi con FARPAT:

5. con l'obiettivo di controllo dei fenomeni erosivi, dovrà essere effettuato il monitoraggio del trasporto solido costiero dalla foce nord dello scolmatore dell'Arno sino ad un opportuno punto di delimitazione sulla linea di costa





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- della parte a mare del Parco Regionale di San Rossore, a partire dalla fase di cantiere e per tutta la durata dell' esercizio;
6. il piano di monitoraggio proposto dall'Autorità Portuale sull'ambiente marino dovrà essere effettuato durante e al termine delle operazioni di deposizione dei vari lotti di sedimenti e sino al secondo anno dalla fine delle operazioni di deposizione. Dovranno altresì essere individuate le previste misure di mitigazione sulla componente, in base ai risultati preliminari del monitoraggio;
 7. monitoraggio finalizzato alla misura degli effettivi cedimenti dei terreni posti in corrispondenza della vasca di contenimento in progetto sino al secondo anno dalla messa in esercizio della colmata, che consenta di verificare l'andamento nel tempo (in corso d'opera e nella successiva fase di esercizio) del processo di consolidamento;
 8. monitoraggio delle falde sottostanti l'area occupata dalla vasca di colmata, che includa un modello idrogeologico;
 9. l'Autorità Portuale dovrà concordare con il Comune di Livorno ed il Comune di Carrara i percorsi dei mezzi pesanti;
 10. l'Autorità Portuale dovrà adottare gli opportuni accorgimenti per limitare la diffusione delle polveri durante le attività di cantiere tramite la bagnatura delle aree di cantiere, la copertura degli scarrabili dei materiali da costruzione ;
 11. in fase di cantiere, l'Autorità Portuale dovrà far adottare tutte le precauzioni per contenere il livello di emissioni sonore diurne, in particolare verso i recettori sensibili, prevedendo opportune misure di mitigazione quali l'utilizzo di macchine operatrici con le migliori caratteristiche di emissione sonora e la predisposizione di barriere acustiche provvisorie da collocare sul perimetro delle aree di cantiere in corrispondenza dei ricettori maggiormente sensibili;
 12. prevedere il lavaggio accurato dei massi e del materiale da immettere in mare prima del loro affondamento per limitare la dispersione di sedimento fine nell'ambiente marino e divieto di scarico in mare di materiali fini o di blocchi mescolati a materiali fini ; i lavori di posa dei massi per la costituzione delle scogliere dovranno avvenire con la massima cautela e dovrà essere evitato l'affondamento rapido dei massi nonché la risospensione del sedimento;




13. prevedere l'installazione temporanea di schermi in materiale geotessile intorno al cantiere a mare per ridurre la torbidità e contenere la risospensione del sedimento nello svolgimento delle operazioni;
14. durante i lavori devono essere attuate tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti a mare di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali e adottare le misure per il contenimento a mare di sostanze tossiche in conformità con le indicazioni della Capitaneria di Porto di Livorno;
15. il futuro utilizzo della vasca di colmata, una volta completati i processi di sedimentazione, dovrà seguire un apposito iter di valutazione ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

b) prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali:

1. dovrà essere comunicata, con un congruo anticipo alla Soprintendenza Archeologica di Firenze, la data di inizio dei lavori, al fine di poter controllare i medesimi in corso d'opera;
2. nella realizzazione della seconda vasca di colmata, dovrà essere messo in atto da parte dell'Autorità Portuale di Livorno, un progetto di ripristino del bacino d'acqua attorno alla Torre Marzocco, monumento di forma ottagonale risalente al sec. XV, vincolata ai sensi della Legge 1089/1939, da sottoporre per le valutazioni alla competente Soprintendenza di Pisa e alla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee dello stesso, al fine di riconfigurare sia l'aspetto originario dell'area, che il mantenimento del cono visuale dal lato mare;

c) prescrizioni della Regione Toscana:

1. Il proponente, in fase esecutiva, è tenuto a seguire le disposizioni speciali di cui all'Allegato 1 al parere n. 64 espresso dal Nucleo di valutazione dell'impatto ambientale del 26 febbraio 2009, allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 141/2009 sopra citata.
2. Prima della realizzazione dell'opera il proponente dovrà accertare lo stato di contaminazione del sito di imposta e dei tratti oggetto di dragaggio, in





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

conformità alle procedure nazionali vigenti per i siti di bonifica di interesse nazionale (art. 252 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i).

3. Si raccomanda che il proponente provveda a tener conto nelle simulazioni effettuate anche dei dati di evoluzione storica e morfologica della linea di riva, in raccordo con la Provincia di Pisa, soggetto attuatore dell'intervento n.7 del Programma di cui alla DCR 47/2003.
4. Prima della definitiva autorizzazione dell'opera, il proponente deve predisporre un piano di monitoraggio di dettaglio dell'area da attuare anche durante le fasi costruttive dell'opera, ed è necessario, vista la locale criticità del lato nord e la presumibile interferenza con la costruzione della vasca, coerentemente con quanto già emerso nelle conclusioni relative alla prima realizzazione; adottare tipologie costruttive e/o di intervento finalizzate a mitigare i fenomeni di riflessione peraltro rappresentati dallo stesso proponente.
5. Per l'individuazione dei percorsi stradali da utilizzare, il proponente deve verificare l'idoneità delle strade interessate al passaggio dei mezzi pesanti con gli Enti proprietari delle stesse in relazione all'accessibilità e fruibilità.
6. Nel caso di scarichi idrici, così come definiti dall'art. 74 comma 1 lettera ff del D.Lgs. 152/06, il proponente dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del medesimo decreto, tenuto conto della L.R. n. 20/2006. Si ricorda che, se in fase di cantiere ricorre quanto disposto dall'art. 40 del Regolamento Regionale 46/R del 17.9.2008 (emanato in attuazione della L.R. 20/2006), il proponente dovrà adeguarsi a tutte le prescrizioni previste da detto regolamento in merito alle acque meteoriche dilavanti relative ai cantieri per la realizzazione di opere infrastrutture ed impianti.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come indicato di seguito:

- le prescrizioni di cui alla lettera a) n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dovranno essere soggette a verifica di ottemperanza da parte dell'ARPAT;




- la prescrizione di cui alla lettera a) n 15 dovrà essere soggetta a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera b) nn. 1 e 2;
- la Regione Toscana provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera c) nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Il presente provvedimento sarà comunicato all'Autorità Portuale di Livorno, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Demanio e Porti e alla Regione Toscana, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento ha una durata di 5 anni come previsto al comma 6 art. 26 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii..

La proponente Autorità Portuale di Livorno provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S., della Regione Toscana e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

